



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Consiglio Universitario Nazionale

Al Sig. Ministro  
Sede

Prot. n. 0005343  
Spedito il 07/04/2015

**OGGETTO:** Parere sullo «Schema di decreto concernente la rideterminazione dei settori concorsuali raggruppati in macrosettori concorsuali»  
Allegato A – «Elenco dei macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari»  
Allegato B – «Declaratorie dei settori concorsuali»

**Adunanza del 1 aprile 2015**

**IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

**Visto** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29 luglio 2011, n. 336 concernente la «Determinazione dei settori concorsuali raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

**Visto** il decreto ministeriale 12 giugno 2012, n.159 concernente la «Rideterminazione dei settori concorsuali»;

**Visto** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'art. 14, comma 3-*bis*, lett. a), che modifica l'art. 15, comma 2, della citata legge n.240 del 2010, prevedendo l'afferenza ai settori concorsuali, a regime, di almeno 20 professori di prima fascia;

**Vista** la nota del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca inviata al CUN in data 19 febbraio 2015 e le indicazioni in essa contenute;

**Visto** lo schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sottoposto al parere di questo Consesso con la citata nota ministeriale del 19 febbraio 2015

**PREMESSO CHE**

questo Consesso condivide le indicazioni contenute nella nota del Ministro che, oltre a chiedere di intervenire su quei settori concorsuali (SC) che risultino al di sotto della soglia richiesta dalla legge, suggerisce di tener conto nella rideterminazione dei settori e macrosettori concorsuali:

- a) della necessità di mantenere equilibrate le numerosità di professori ordinari tra i settori scientifico disciplinari (SSD) afferenti a ciascun settore concorsuale, in vista della disciplina che regola il sorteggio dei commissari, anche eventualmente rendendo autonomo, come SC, un SSD numeroso;
- b) della necessità di evitare che i SC siano composti da più di cinque SSD cui afferiscono più di dieci professori ordinari, in vista della disposizione che prevede la rappresentatività obbligatoria di tali SSD nella commissione di abilitazione;
- c) della necessità di evitare l'appartenenza multipla di uno stesso SSD a più SC, a meno che questa appartenenza multipla non sia sostenuta da evidenti ragioni culturali;

## **CONSIDERATO CHE**

la revisione dei SC è un'esigenza largamente condivisa dalla Comunità accademica, anche alla luce degli esiti delle prime due tornate dell'Abilitazione Scientifica Nazionale che hanno messo in evidenza importanti criticità in quasi tutte le aree scientifiche e culturali;

tale revisione, per risultare realmente organica e razionale, non può prescindere dalla contemporanea ridefinizione dei SSD in modo tale che essi abbiano, per quanto possibile, dimensioni tali da assicurare una sicura e significativa rappresentanza nelle Commissioni di abilitazione;

è certamente opportuno che, fatti salvi casi molto particolari, un SSD faccia riferimento a un unico SC, a differenza della situazione attuale che vede in molti casi una dispersione degli appartenenti a un singolo SSD tra due o più SC, talvolta anche appartenenti a macrosettori concorsuali (MSC) diversi, con la conseguenza di una scarsa o nulla rappresentatività nelle Commissioni di abilitazione;

si rileva però che non sempre questo risultato può essere ottenuto spostando semplicemente e forzatamente un SSD in un unico SC, perché tale operazione può tradursi in una perdita delle caratteristiche culturali e scientifiche che caratterizzano il SSD e la sua appartenenza a un SC;

è condivisibile l'esigenza di non intervenire sui SSD nell'attuale situazione di emergenza, dettata dall'urgenza di garantire le condizioni operative minimali per il riavvio delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale;

si rileva però come l'impossibilità di intervenire sui SSD è risultata incompatibile con una revisione organica dei SC, per cui si ritiene di dover per ora limitare l'intervento sui SC soltanto ai casi in cui le scelte risultino indispensabili e/o urgenti a causa di vincoli di legge, oppure di gravi criticità che rischiano di creare difficoltà ai futuri candidati all'Abilitazione.

Questo Consesso, sulla base delle ragioni sopra esposte, ha messo a punto le seguenti linee-guida per la revisione dei SC e MSC:

- a) garantire che tutti i SC vedano la presenza di almeno venti professori ordinari e che tale presenza sia assicurata almeno per un biennio;
- b) garantire che nessun SC comprenda più di cinque SSD che includano ciascuno più di dieci professori ordinari;
- c) ridurre, quando le ragioni culturali lo consentano, il numero di opzioni di appartenenza a differenti SC, dei docenti afferenti a un dato SSD, in particolare quando tale operazione sia volta a garantire la rappresentatività del SSD nella commissione di Abilitazione;

d) rivedere l'appartenenza dei SC a specifici MSC quando la disomogeneità culturale del MSC sia tale da rendere incongrua la possibilità, attualmente offerta dalla normativa, che gli abilitati in un SC possano partecipare a tutti i concorsi del MSC in cui il SC è ricompreso, agendo anche mediante l'istituzione di nuovi MSC per suddivisione di quelli attuali;

e) suddivisione di un SC in SC distinti, purché compatibili con il punto a), quando la mancanza di omogeneità culturale tra i SSD afferenti al SC possa determinare, in sede di Abilitazione, gravi difficoltà nel valutare i curricula dei candidati sulla base di criteri omogenei dal punto di vista qualitativo e quantitativo;

### **FORMULA IL SEGUENTE PARERE**

Con riferimento a quanto previsto dall'art.1 dello schema di Decreto in esame, i settori e i macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si ritiene debbano essere rideterminati come riportato nell'Allegato A – «Elenco dei macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari» e nell'Allegato B – «Declaratorie dei settori concorsuali», i quali costituiscono parte integrante del presente parere.

Resta inteso che tali proposte sono subordinate al recepimento delle indicazioni di seguito formulate relative all'inquadramento nei SC e alla tutela dei diritti acquisiti.

Con riferimento alla tutela dei diritti acquisiti, il Consiglio Universitario Nazionale reputa necessario che il Decreto contenga previsioni atte a garantire che la rideterminazione dei SC e dei MSC non pregiudichi in alcun modo i diritti di coloro che hanno già conseguito l'Abilitazione in uno specifico SC (valida nel relativo MSC). A tal proposito questo Consesso s'impegna a predisporre in tempi brevi le necessarie e opportune regole di corrispondenza.

Con riferimento alla disciplina concernente gli inquadramenti dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori, dettata nella parte dispositiva del Decreto e segnatamente negli artt.2 e 3 dello schema in esame, il Consiglio Universitario Nazionale reputa necessario che il Decreto contenga previsioni atte a garantire, in via transitoria, un percorso semplificato per il trasferimento di SSD, rispetto a quello previsto a regime, da riservare a chi, per effetto della rideterminazione dei SC e MSC, risultasse inquadrato in un diverso SC o MSC e desiderasse invece rimanere nel SC di appartenenza cambiando SSD. Si ritiene infatti che la tutela dell'interesse del professore e del ricercatore a non subire alcuna modifica del proprio complessivo inquadramento disciplinare, per effetto di una nuova determinazione amministrativa che obbedisce a finalità di riorganizzazione del sistema, renda necessario consentirgli di avvalersi di procedure analoghe a quelle previste, dall'art.2, comma 2, dello schema di Decreto.

Il CUN reputa quindi necessario prevedere, eventualmente in apposito comma 3 dell'art.2, che: «I professori e i ricercatori che, anteriormente alla determinazione dei settori concorsuali di cui al comma 1 dell'articolo 1, erano inquadrati in settori scientifico-disciplinari afferenti a più di un settore concorsuale e che per effetto di tale determinazione, si trovassero a dover essere reinquadrati in un settore concorsuale diverso da quello di provenienza, possono richiedere, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti e all'articolo 3, di passare ad un altro dei settori scientifico-disciplinari del settore concorsuale di provenienza. La richiesta di passaggio è presentata dall'interessato entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il passaggio di settore è disposto dal Rettore, previo parere del Consiglio Universitario Nazionale da rendersi entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.»

È inoltre necessario esplicitare che l'inquadramento di cui al comma 2 dell'art.2 si riferisce ai SC

e introdurre una norma che disciplini l'inquadramento nel SSD dei professori di prima e seconda fascia che risultino chiamati in un SC comprendente più SSD.

Con riferimento a quanto previsto nell'art.3, comma 1, secondo periodo, dello schema di Decreto, laddove si subordinano i passaggi tra settori scientifico disciplinari, appartenenti a macrosettori concorsuali diversi, al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale per il quale si richiede di essere inquadrati, il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che questa innovazione introduca una misura non proporzionata all'obiettivo che s'intende conseguire, perciò di difficile nonché debole tenuta nelle diverse fattispecie applicative e pertanto meritevole di essere ripensata e superata.

Il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, se elevato a presupposto legittimante il passaggio di MSC concorsuale comporta, infatti, una restrizione della sfera dei destinatari superiore a quella strettamente necessaria alla tutela dell'interesse a che i singoli docenti abbiano i titoli richiesti per l'assolvimento dei compiti ai quali sono chiamati in relazione all'inquadramento disciplinare, anche nel MSC.

La soluzione immaginata nell'art.3, comma 1, secondo periodo, dello schema di Decreto, appare tanto più carente sotto il profilo della necessità e adeguatezza, quindi irragionevole alla luce del principio di proporzionalità, essendo disponibili altri strumenti di pari efficacia, capaci di assicurare un giusto equilibrio fra gli interessi coinvolti.

A tale proposito, si osserva infatti come l'ordinamento già preveda, quale soluzione consolidata, assoggettata nel tempo a correttivi di natura solo procedurale, che i passaggi di SSD ovvero, a seguito della più recente normativa, anche di SC, siano sottoposti al parere del Consiglio Universitario Nazionale.

La valutazione del CUN appare pertanto adeguata anche al caso in cui il passaggio avvenga tra MSC, specie ove fosse dotata di quella particolare forza procedimentale assicurata dal configurarla come oggetto di un «nulla osta» che deve essere richiesto al Consiglio Universitario Nazionale e da questo rilasciato all'Amministrazione Universitaria, nella figura del Rettore, presso la quale è incardinato il docente, entro un congruo termine massimo che potrebbe stabilirsi nei 90 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

La previsione, a questi fini, del nulla osta obbligatorio del CUN pare, infatti, idonea a tutelare l'interesse pubblico in misura elevata ma non sbilanciata quanto a disciplina procedimentale che non risulta eccessivamente diversa da quella contemplata per le fattispecie analoghe in cui il passaggio di SSD e di SC avvengono all'interno del medesimo MSC.

Con riferimento, invece, al passaggio di SSD ovvero di SC appartenenti al medesimo MSC, appare adeguata e proporzionata la soluzione già accolta dal DM 29 luglio 2011, n. 336, ribadita dall'art. 3, comma 2, dello schema di Decreto in esame, in base alla quale i relativi provvedimenti «sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del CUN, motivando l'eventuale difformità».

## **IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE**

anche alla luce del disposto legislativo che prevede una revisione almeno quinquennale dei SSD come oggi determinati dal DM 4 ottobre 2000 e successive modificazioni

## RACCOMANDA

di essere messo in grado quanto prima di operare per rivedere l'intero impianto del sistema dei SSD, SC e MSC, avendo a disposizione tempi adeguati affinché l'intervento sia pienamente organico, razionale e condiviso con le Comunità accademiche che dovranno potersi pienamente rispecchiare nel nuovo assetto.

Infine, il Consiglio Universitario Nazionale s'impegna a trasmettere quanto prima a questo Ministero le traduzioni in inglese, aggiornate, delle denominazioni dei settori scientifico disciplinari, settori concorsuali e relativi macrosettori.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio...' followed by a surname, written in a cursive style.